

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

Eretta in Ente Morale con R. D. 24 giugno 1923, n. 1371

Viale Castro Pretorio 116

00185 Roma

e-mail: info@combattentiereduci.it

Pec: presidente@pec.combattentiereduci.it

REGOLAMENTO

(Versione approvata nella riunione del Consiglio Direttivo Centrale del 30 Giugno 2016)

Per l'applicazione dello Statuto Sociale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 10.03.1986 n. 127 e aggiornato con le modifiche deliberate Congresso Nazionale Straordinario del 29 Novembre 2012 depositate al n. 304/82 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma.

INDICE

Indice		Pag. 2
Art. 1	Ammissione a socio	Pag. 7
Art. 2	Modalità iscrizione	Pag. 7
Art. 3	Casi particolari di iscrizione	Pag. 8
Art. 4	Perdita di qualifica di socio	Pag. 8
Art. 5	Cerimoniale	Pag. 8
Art. 6	Corte d'Onore	Pag. 9
Art. 7	Il Consiglio Regionale	Pag. 9
Art. 8	Rappresentante Regionale	Pag. 10
Art. 9	Collegio Probiviri Nazionale	Pag. 11
Art. 10	Patrimonio ANCR	Pag. 12
Art. 11	Locazioni	Pag. 13
Art. 12	Alienazioni	Pag. 13
Art. 13	Giunta Esecutiva Nazionale	Pag. 13
Art. 14	Presidente Nazionale	Pag. 15
Art. 15	Convocazione	Pag. 16
Art. 16	Congresso Nazionale	Pag. 16
Art. 17	Commissione Verifica soci	Pag. 17
Art. 18	Modalità di votazione	Pag. 17
Art. 19	Verbale Verifica Poteri	Pag. 18
Art. 20	Attribuzione di voti	Pag. 18
Art. 21	Validità del tesseramento ai fini votazioni	Pag. 18

Art. 22	Validità convocazione	Pag. 18
Art. 23	Non ammissione acclamazione	Pag. 19
Art. 24	Schede di votazione	Pag. 19
Art. 25	Controfirma schede	Pag. 19
Art. 26	Spazio riservato per votazioni	Pag. 19
Art. 27	Identificazione elettore	Pag. 19
Art. 28	Operazioni di scrutinio	Pag. 20
Art. 29	Ricorsi	Pag. 20
Art. 30	Conservazione schede elettorali	Pag. 21
Art. 31	Collegio dei Sindaci	Pag. 21
Art. 32	Il Segretario Generale	Pag. 21
Art. 33	I Commissari	Pag. 21
Art. 34	FEDERAZIONI PROVINCIALI Congresso Provinciale	Pag. 22
Art. 35	Convocazione	Pag. 22
Art. 36	Procedure per le votazioni	Pag. 23
Art. 37	Modalità di votazione	Pag. 23
Art. 38	Commissione Verifica Poteri	Pag. 24
Art. 39	Voti attribuiti	Pag. 24
Art. 40	Sospensione tesseramento	Pag. 24
Art. 41	Validità di convocazione	Pag. 24
Art. 42	Non ammissione per acclamazione	Pag. 24
Art. 43	Schede di votazione	Pag. 25
Art. 44	Controfirma schede	Pag. 25

Art. 45	Spazio riservato per votazioni	Pag. 25
Art. 46	Presidente Seggio	Pag. 25
Art. 47	Identificazione elettore	Pag. 25
Art. 48	Operazioni di scrutinio	Pag. 26
Art. 49	Ricorsi	Pag. 26
Art. 50	Accettazione della carica	Pag. 26
Art. 51	Conservazioni schede elettorali	Pag. 27
Art. 52	Nomina di Commissario	Pag. 27
Art. 53	Consiglio Direttivo Provinciale	Pag. 27
Art. 54	Giunta Esecutiva Provinciale	Pag. 27
Art. 55	Collegio dei Sindaci	Pag. 29
Art. 56	Presidente Provinciale	Pag. 29
Art. 57	Presidente Onorario	Pag. 29
Art. 58	Collegio Probiviri Provinciali	Pag. 29
Art. 59	Segretario	Pag. 30
Art. 60	LE SEZIONI	Pag. 30
Art. 61	Congresso sezionale	Pag. 30
Art. 62	Convocazione	Pag. 31
Art. 63	Procedure per le votazioni	Pag. 31
Art. 64	Modalità di votazione	Pag. 32
Art. 65	Sezioni con soci inferiori a n. 50	Pag. 32
Art. 66	Commissione Verifica poteri	Pag. 32
Art. 67	Validità convocazione	Pag. 33
Art. 68	Non ammissibilità acclamazione	Pag. 33

Art. 69	Schede di votazione	Pag. 33
Art. 70	Controfirma schede	Pag. 33
Art. 71	Spazio riservato per votazione	Pag. 33
Art. 72	Identificazione del votante	Pag. 34
Art. 73	Modalità di votazione	Pag. 34
Art. 74	Ricorsi	Pag. 34
Art. 75	Rinuncia alla carica	Pag. 35
Art. 76	Conservazione schede elettorali	Pag. 35
Art. 77	Consiglio Direttivo Sezionale	Pag. 35
Art. 78	Collegio dei Sindaci	Pag. 36
Art. 79	Presidente Sezionale	Pag. 36
Art. 80	Presidente Onorario	Pag. 36
Art. 81	Collegio Proibitori	Pag. 36
Art. 82	Segretario	Pag. 37
Art. 83	Eleggibilità soci	Pag. 37
Art. 84	Rimborsi spese	Pag. 37
Art. 85	Attestato di benemerenzza	Pag. 37
Art. 86	Diploma per soci novantenni	Pag. 38
Art. 87	Rapporti con le Istituzioni	Pag. 38
Art. 88	Circoli ricreativi	Pag. 39
Art. 89	NORME TRANSITORIE E FINALI	Pag. 39
Art. 90	NORME TRANSITORIE E FINALI	Pag. 39
Art. 91	NORME TRANSITORIE E FINALI	Pag. 39

	ALLEGATI	
A	Modulo richiesta adesione	Pag. 40
B	Verbale Commissione Verifica poteri	Pag. 41
C	Verbale elezioni C.D.C./Provinciale/Collegio Sindaci/Collegio dei Probiviri	Pag. 42/43
D	Verbale Proclamazione eletti	Pag. 44
E	Verbale Commissione Verifica Poteri	Pag. 45
F	Verbale elezioni Consiglio direttivo sezionale e Collegio sindacale	Pag. 46/47

Art. 1 (Rif. art. 5 Statuto)

Ammissione a socio

Sono ammessi a domanda, come al successivo art. 2 quali Soci ex Combattenti i cittadini italiani in possesso della documentazione attestante la qualifica di Combattente, rilasciata a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Sono, inoltre, ammessi, a domanda, i cittadini italiani non “ex Combattenti” qualificati come Soci Simpatizzanti di età non inferiore ad anni 16 che abbiano i requisiti morali richiesti, in particolare:

a. coloro che per attività lavorativa o induzione familiare affettiva hanno ereditato i valori e lo spirito del combattentismo, e tra questi:

- Gli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi armati dello Stato, in servizio o in congedo;
- I figli o i nipoti degli ex Combattenti, dei Caduti in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra e per cause di servizio;

b. i cittadini italiani che, pur non rientrando nella categoria di cui al comma a), possono essere definiti **Simpatizzanti** in quanto ne condividono lo spirito, gli ideali, le attività e gli scopi, che ne facciano richiesta da sottoporre al vaglio del Consiglio direttivo della **Sezione** che dovrà dare il consenso all'iscrizione.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e pari dignità.

Ai soci Simpatizzanti è precluso unicamente l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente Nazionale, Provinciale e Sezionale finché sarà possibile la nomina di Soci ex Combattenti a tali incarichi.

Per l'accesso alla cariche sociali il socio deve essere maggiorenne.

Art. 2 (Rif. art. 9 Statuto)

Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Associazione, corredata dalla documentazione attestante i titoli e delle dichiarazioni richieste, deve essere presentata, **compilando l'apposito modulo (all. A)**, alla Sezione della città dove il richiedente risiede e/o alla

Federazione Provinciale, o in mancanza alla Sezione della città più vicina. Qualora trattasi di un minore la domanda deve essere controfirmata da chi esercita la patria potestà.

In casi particolari si può presentare domanda alla Sezione, Federazione di città diversa da quella di residenza abituale.

Una volta accettata la domanda da parte del Consiglio della Sezione, il Presidente della Sezione provvede a rilasciare la tessera associativa e ad iscrivere il nominativo in apposito elenco che dovrà essere trasmesso **unitamente a copia della schede di adesione** alla Federazione provinciale che a sua volta provvederà all'inoltro alla Presidenza Nazionale degli elenchi aggiornati e delle schede di adesione di tutte le Sezioni.

La tessera deve riportare la firma del Presidente Nazionale **cancellato**

Art. 3 (Rif. art. 9 Statuto)

Casi particolari di iscrizione

E' facoltà della Presidenza Nazionale procedere, in caso di particolari circostanze, all'iscrizione diretta di Soci, dandone successiva comunicazione alla **Sezione** di competenza.

Art. 4 (Rif. art. 10 Statuto)

Perdita di qualifica di socio

La perdita della **qualifica** di socio si verifica:

- a) Per dimissioni dal giorno successivo all'accettazione di esse da parte del Consiglio direttivo della Sezione di appartenenza;
- b) Per dichiarazione di decadenza a seguito di mancato pagamento delle quote sociali alla data del 31 Dicembre. I soci che ricoprono cariche sociali hanno l'obbligo di rinnovare la tessera entro il 31 Gennaio di ogni anno. Il Presidente della Sezione di appartenenza deve comunicare al socio moroso alla data del 31 Marzo di ogni anno che se entro il termine di 10 gg. non provvede al pagamento della tessera perderà la qualifica di socio.
- c) Per espulsione.

Art. 5

Cerimoniale

Gli artt. 2 e 3 dello Statuto richiamano all'osservanza del culto della Patria, alla glorificazioni di quanti caddero per l'Unità e la Libertà del nostro Paese ed al rispetto dei due simboli: la Bandiera Tricolore e l'Inno Nazionale.

Pertanto, in occasione di cerimonie ufficiali curate dall'Associazione Combattenti e Reduci, delle riunioni degli Organi dell'Associazione (Congresso Nazionale, Provinciale e Sezionale) è osservato il cerimoniale ufficiale. In particolare, nelle cerimonie di omaggio ai Caduti, presso i Monumenti sono osservati le modalità e gli Inni previsti.

La Bandiera o il Labaro devono essere portati dall'Alfiere e sempre accompagnati dalla scorta d'onore.

Tutti i soci presenti devono portare il foulard tricolore al **collo come segno distintivo di appartenenza all'Associazione e il copricapo relativo all'arma di appartenenza.**

Alle riunioni ufficiali deve essere presente ed esposta, a seconda dei casi, la Bandiera della Presidenza nazionale, il Labaro della Federazione, la Bandiera della Sezione.

Le riunioni devono essere precedute dall'esecuzione dell'Inno nazionale, dal minuto di raccoglimento in onore dei Caduti e dalla lettura della preghiera del combattente.

A tale scopo, presso il Consiglio direttivo centrale, la Giunta Esecutiva nazionale, le Federazioni e le Sezioni deve essere nominato, a cura dei rispettivi Presidenti, un addetto al cerimoniale individuato tra i membri presenti nei rispettivi Organi dell'Associazione.

Art. 6 (Rif. art. 15 Statuto)

Corte d'Onore

Come previsto dallo Statuto la costituzione degli Organi a carattere onorario è facoltativa.

Qualora fosse istituita il presente regolamento ne stabilisce i seguenti compiti e le funzioni:

- i componenti sono in numero di 3
- hanno funzione di rappresentanza
- partecipano al Consiglio Direttivo Centrale con voto consultivo.

Art. 7

Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è costituito dai Presidenti delle Federazioni Provinciali della Regione o da loro delegati e presieduto dal rappresentante regionale in carica.

La prima riunione relativa all'elezione del Rappresentante regionale è convocata e presieduta da un delegato nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale qualora non sia in carica il rappresentante regionale. Colui che presiede il Consiglio Regionale stende un verbale di elezione che è sottoscritto dai rappresentanti di Federazione che hanno votato.

Ogni Regione elegge il Rappresentante Regionale entro il 30 Settembre dell'anno del rinnovo delle cariche.

Il Rappresentante regionale deve sottoscrivere una lettera di accettazione della carica che contiene anche l'elenco dei compiti da svolgere.

Qualora non ci sia accordo all'interno del Consiglio Regionale per la nomina del Rappresentante Regionale si procede alla votazione ed ogni Federazione vota con il numero di voti che rappresenta la sua Federazione certificato dalla Commissione Verifica Soci.

A Rappresentante Regionale, può essere eletto chiunque sia membro degli Organi direttivi delle Federazioni o Sezioni di quella Regione.

Art. 8 (Rif. art. 23 statuto)

Rappresentante Regionale

L'art. 23 dello Statuto prevede che il Consiglio Direttivo Centrale sia formato da 40 membri di cui 20 siano eletti nelle singole Regioni. Questi Consiglieri sono chiamati Rappresentanti Regionali. I loro compiti e le modalità con le quali possono essere eletti sono le seguenti:

COMPITI:

- a) convocano e presiedono il Consiglio regionale delle Federazioni presenti nella Regione di appartenenza;
- b) coordinano le attività e le iniziative delle Federazioni presenti nella Regione di appartenenza;
- c) segnalano alla Giunta Esecutiva nazionale le Federazioni della propria Regione che hanno problemi amministrativi;

- d) segnalano, al Consiglio Direttivo Centrale, le Federazioni all'interno della propria Regione che sono da ripristinare o segnalano Federazioni che hanno problemi organizzativi;

- e) in mancanza della Federazione (chiusa o non operativa) la Sezione che ha problemi organizzativi deve rivolgersi al Rappresentante Regionale.

Quest'ultimo nel caso non sia in grado di risolvere le questioni a lui sottoposte può chiedere l'intervento della Giunta Esecutiva Nazionale oppure per ragioni gravi ed urgenti può chiedere l'intervento diretto del Presidente Nazionale;

- f) interviene su ricorsi formali presentati dai soci in merito alle nomine delle cariche a livello provinciale o sezionale, cercando soluzioni bonarie, ed ove non fosse possibile trovare soluzioni invierà il ricorso alla Presidenza Nazionale con propria nota;

- g) qualora a seguito di modifiche legislative nazionali o per chiusura di Federazioni le strutture provinciali debbano essere modificate, il rappresentante regionale dovrà intervenire per gestire in modo opportuno la situazione, evitando il disperdersi di soci o confusione organizzativa.

Del suo operato dovrà relazionare alla Giunta Esecutiva nazionale.

Il Rappresentante Regionale svolgerà le sue funzioni all'interno della Federazione di appartenenza richiedendo al Presidente della stessa la disponibilità di un locale idoneo.

DIMISSIONI : In caso di dimissioni o indisponibilità del Rappresentante Regionale le Federazioni operanti nella Regione devono riunirsi in Assemblea ed eleggere un nuovo Rappresentante Regionale.

Il nuovo eletto farà parte di diritto del Consiglio Direttivo Centrale.

Il Rappresentante che intende dimettersi dalla carica deve darne comunicazione scritta alla Presidenza Nazionale che provvede, in accordo con i Presidenti delle Federazioni presenti nella Regione, a convocare un nuovo Consiglio.

Il Rappresentante Regionale dimissionario decade automaticamente dalla carica di Consigliere nazionale. Parimenti, il Consigliere nazionale che rassegna le dimissioni è considerato automaticamente dimissionario dalla carica di Rappresentante Regionale.

Art. 9 (Rif. art. 29 Statuto)

Collegio Probiviri Nazionale

Viene convocato dalla Giunta Esecutiva o dal Consiglio direttivo centrale nel caso in cui ci siano argomenti che riguardano le sue competenze.

Art. 10 (Rif. artt. 11-12-13-33 Statuto)

Patrimonio A.N.C.R.

A precisazione di quanto previsto dallo Statuto il Patrimonio dell'Associazione è unico ed è costituito dai beni mobili ed immobili o diritti, azioni o ragioni appartenenti ad essa a qualsiasi titolo e dovunque esistenti e, in genere, da tutti gli altri elementi attivi facenti capo all'Associazione ed aventi contenuto economico.

Il soggetto delle obbligazioni nascenti da contratti in forma scritta (es. contratti di locazione, convenzioni con Enti pubblici, con Istituti di Credito, polizze assicurative) è sempre l'A.N.C.R., pertanto sia che si trovi nella condizione di pretendere l'esecuzione della prestazione (creditore), sia che si trovi nella condizione di dover eseguire la prestazione (debitore) è competenza esclusiva del Presidente Nazionale pro tempore su delibera o su delega della Giunta Esecutiva Nazionale dare l'autorizzazione ad agire.

Tutti gli atti di natura economica compresi i c/c bancari o postali devono essere posti in essere con doppia firma congiunta.

La richiesta di autorizzazione da parte della Sezione deve essere inoltrata alla Presidenza nazionale e per conoscenza alla Federazione provinciale, mentre le richieste da parte delle Federazioni devono essere inoltrate alla Presidenza nazionale. Nel caso in cui vengano assunti oneri da parte di Presidenti di Sezione o di Federazione senza la preventiva autorizzazione su esposta questi non impegnano l'Associazione, ma personalmente coloro che li hanno deliberati e compiuti.

L'uso improprio da parte di chiunque del Codice Fiscale dell'A.N.C.R. comporta l'annullabilità dell'atto eventualmente posto in essere e la perseguibilità di chi ha posto in essere l'atto stesso.

Per quanto riguarda le Federazioni e le Sezioni, si ricorda che nel rispetto delle vigenti norme, tutte le transazioni finanziarie sono soggette alla tracciabilità dei flussi e pertanto devono transitare attraverso conti correnti bancari o postali qualora superano i limiti di legge.

Le Federazioni hanno l'obbligo di inviare alla Sede Centrale semestralmente copia dell'estratto conto dell'Istituto di credito dove sono aperti i conti correnti e l'indicazione dei nominativi che hanno i poteri di firma sui conti.

L'uso dei beni immobili da parte delle Federazioni o Sezioni sarà regolato da contratti di comodato d'uso.

Art. 11

Locazioni

Previa delibera del Consiglio direttivo centrale, i proventi derivanti da locazioni di beni immobili, presenti nel territorio nazionale, o da altre attività economiche, possono essere lasciati in godimento alle Federazioni e Sezioni, che per essere autorizzate devono far pervenire un progetto al Consiglio direttivo centrale entro il mese di Novembre di ogni anno (con il prevedibile impiego delle risorse provenienti dall'utilizzo dei beni o attività), ed hanno, inoltre, l'obbligo di redigere una relazione annuale a consuntivo in merito, da inviare alla Presidenza nazionale.

Le Federazioni e le Sezioni che hanno in godimento queste rendite sono tenute al pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'immobile a norma delle leggi vigenti.

Nel caso in cui le Federazioni o le Sezioni non provvedano al pagamento di cui al precedente comma, la Sede Centrale provvederà a trattenere l'ammontare delle somme dovute per il pagamento delle imposte e delle tasse recuperandole sugli importi deliberati dal Consiglio direttivo centrale a favore delle Federazioni e Sezioni stesse

Art. 12

Alienazioni

l'A.N.C.R., ha l'obbligo di rendicontare agli **Enti Pubblici** competenti tutti i suoi movimenti finanziari, i proventi derivanti da eventuali alienazioni di beni immobili presenti nel territorio nazionale, saranno pertanto introitati dalla Sede Centrale e destinati, con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale, in parte alla locale Federazione dove l'immobile era presente, e in parte sarà depositata nelle casse della Sede Centrale. Inoltre, parte del ricavato sarà destinato, sempre previa delibera della Giunta Esecutiva Nazionale, a sanare situazioni particolari di Federazioni con difficoltà economiche che necessitano di contributi straordinari compatibilmente con gli impegni dell'A.N.C.R.

Art. 13

Giunta Esecutiva Nazionale (Rif. Artt. 25 e 26 Statuto)

Oltre i compiti previsti dallo Statuto (art. 26) la Giunta Esecutiva Nazionale :

- delibera annualmente la ripartizione sulle singole Federazioni dei contributi statali ricevuti. Verranno escluse quelle Federazioni che non hanno inviato i bilanci di previsione e il rendiconto consuntivo regolarmente ogni anno e una **relazione sull'attività svolta**;
- dopo la predisposizione del bilancio preventivo ha lo specifico compito della gestione delle spese dell'Associazione previa delibera e l'assunzione degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli del bilancio (le spese non possono in nessun caso superare quanto previsto dal bilancio preventivo) - salvo la modifica dello stesso come da Regolamento di Contabilità;
- può delegare il potere di delibera delle spese al Presidente Nazionale;
- delibera in merito a tutti i contratti relativi all'acquisto, permuta, alienazione, fornitura lavori e servizi non relativi a beni immobili;
- delibera in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili;
- in caso di accertato definitivo impedimento all'esercizio delle funzioni di uno dei Vice Presidenti Nazionali, deve proporre al Consiglio direttivo centrale la sua sostituzione.

La Giunta Esecutiva, inoltre, a maggioranza dei suoi membri può adottare provvedimenti di:

- a) cooptazione: per ragioni di urgenza, nel caso di dimissioni o indisponibilità di un consigliere nazionale, eletto dal Congresso Nazionale, la Giunta Esecutiva, può procedere alla nomina del suo sostituto scegliendolo tra i componenti supplenti della lista vincitrice delle elezioni. Alla prima riunione del Consiglio Direttivo Centrale ne dovrà chiedere la ratifica.
- b) aspettativa dei consiglieri: la Giunta Esecutiva può accogliere la richiesta di aspettativa dalla carica, del consigliere che ne faccia richiesta. In questo caso il consigliere dovrà essere comunque invitato alle riunioni, e se non presente è considerato assente giustificato.
- c) sospensione: qualora la Giunta Esecutiva, rilevi un documentato conflitto di interessi tra l'Associazione ed un componente dei Consigli direttivi, propone al Presidente Nazionale la sospensione temporanea dagli incarichi del consigliere in conflitto, e qualora le cause di tale sospensione non abbiano a risolversi anche la sua eventuale decadenza dalla carica ;

-d) analogamente al disposto del punto c) le Federazioni provinciali e le Sezioni chiederanno alla Giunta Esecutiva Nazionale provvedimenti di sospensione di loro consiglieri qualora emergano documentati conflitti d'interessi;

-e) la Giunta Esecutiva può autorizzare in parziale deroga dell'art. 30 dello Statuto che le Federazioni provinciali possano avere la loro sede fuori dal capoluogo di provincia;

f) **Nomina un delegato a presiedere la riunione del Consiglio Regionale qualora non sia in carica il Rappresentante Regionale.**

Art. 14

Presidente Nazionale

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto il Presidente Nazionale in carica, ha i seguenti poteri, a firma **congiunta**:

- Incassare somme rilasciando liberatoria quietanza ove richiesto;
- Aprire e chiudere rapporti bancari o postali;

il Presidente Nazionale in carica, ha i seguenti poteri, a firma **disgiunta**:

- Transigere liti stragiudiziali;
- Firmare contratti commerciali con fornitori per qualsiasi importo;
- Nominare procuratori, avvocati e consulenti stabilendone i compensi.

Le suddette operazioni dovranno essere sottoposte a ratifica della Giunta Esecutiva nazionale.

Il Presidente Nazionale per motivi di urgenza (per esempio gravi motivi disciplinari e/o economici) può sollevare dal proprio incarico il Presidente di una Federazione o di una Sezione, nominando un Commissario. Nomina che dovrà essere ratificata alla prima riunione della Giunta Esecutiva Nazionale.

Il Presidente Nazionale entro due mesi dall'elezione predispone un provvedimento di assegnazione a ciascun membro di Giunta Esecutiva Nazionale di incarichi da svolgere chiamate "deleghe", ovvero compiti che riguardano materie specifiche della vita associativa. Tali compiti consistono nel seguire con attenzione ed impegno la specifica materia, provvedendo ad informare la Giunta sui problemi riscontrati e predisporre quanto necessario affinché la Giunta deliberi. Tali "deleghe" possono

essere ritirate o modificate dal Presidente. Della assegnazione di tali deleghe, il Presidente darà informazione al Consiglio Direttivo Centrale alla sua prima riunione utile.

Art. 15

Convocazioni

Tutte le convocazioni relative alle riunioni dei vari Organi previsti dallo Statuto devono avere la forma scritta e inviate con lettera raccomandata A/R o con mail con **avviso di lettura o fax**.

Art. 16

Congresso Nazionale (Rif. art. 16 Statuto)

In caso di Congresso Nazionale straordinario i delegati sono da considerarsi quelli dell'ultimo Congresso Nazionale ordinario.

Qualora un delegato sia impossibilitato a partecipare al Congresso o a dare ad altri la propria delega i suoi voti saranno distribuiti tra gli altri delegati della propria Federazione.

Entro e non oltre 30 giorni prima della celebrazione del Congresso i delegati possono presentare liste di candidati per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo centrale inviandole alla Sede Centrale.

I candidati non possono presentarsi in più liste.

La lista deve essere composta da un numero sufficiente di candidati da poter coprire tutti ruoli istituzionali, più un numero di sei candidati supplenti (di cui quattro Presidenti di Federazione). Dopo le elezioni, qualora ve ne fosse la necessità, questi potranno essere cooptati dalla Giunta.

Il voto congressuale è pertanto espresso alla lista e i candidati non sono sostituibili o **cancellabili** da parte dei delegati.

Il delegato può dare delega ad altro delegato della sua Federazione.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Il Congresso provinciale nomina i delegati al Congresso nazionale e deve prevedere anche la nomina di delegati supplenti .

Art. 17

Commissione Verifica Soci

La Commissione Verifica Soci è composta da un massimo di cinque membri di cui fa parte di diritto il Segretario Generale. I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo Centrale nella riunione precedente lo svolgimento del Congresso Nazionale.

Ha lo scopo di accreditare il numero dei soci alle singole Federazioni per l'elezione degli Organi centrali al Congresso Nazionale.

A tal fine la Commissione ha il compito di verificare la regolarità degli elenchi e delle schede di adesione dei soci iscritti nelle Sezioni di appartenenza, prende atto della regolarità dei Verbali di elezione delle Sezioni e Federazioni, accerta la ricezione da parte del Consiglio Direttivo Centrale dei Bilanci preventivi e consuntivi delle Federazioni e l'avvenuto pagamento delle quote dei contributi sociali annui.

La Commissione invia Verbale sui risultati del proprio lavoro alle singole Federazioni Provinciali che avranno 15 giorni lavorativi di tempo dalla ricezione per proporre eventuale riesame motivato alla Commissione stessa avverso agli esiti verbalizzati

La Commissione dura in carica fino all'inizio dei lavori del Congresso Nazionale e ne verrà nominata nuovamente in occasione della convocazione del Congresso Nazionale successivo.

Art. 18

Modalità di votazione

Prima dell'inizio dei lavori il Congresso procede alla nomina del suo Presidente che ne dirige i lavori.

Il Presidente del Congresso procede alla nomina della Commissione Verifica Poteri che è composta da un Presidente e tre Componenti di cui uno Segretario.

La Commissione Verifica Poteri decide, il numero dei seggi elettorali sulla base del numero dei soci votanti ed ogni seggio elettorale dovrà risultare composto da un Presidente, un Segretario e due Scrutatori.

Coloro che fanno parte della Commissione Verifica Poteri possono far parte anche del Seggio elettorale.

Art. 19

Verbale Verifica Poteri

La Commissione di Verifica dei poteri, alla fine dei suoi lavori, compilerà un verbale nel quale saranno indicate le Federazioni aventi diritto al voto, quelle presenti al Congresso, i nomi dei rappresentanti di esse ed il numero dei voti a cui ogni singola Federazione ha diritto in base al tesseramento effettuato all'atto della convocazione del Congresso Nazionale **e validato dalla Commissione Verifica Soci.**

Può essere utilizzato come verbale il facsimile allegato al presente regolamento sotto la lettera B.

Art. 20

Attribuzione voti

Ogni Federazione ha diritto a tanti voti quanti le sono stati attribuiti dalla **Commissione Verifica Soci.** I voti di ogni Federazione, in caso di più delegati, sono distribuiti in parti uguali.

L'invio alla Sede Centrale dei bilanci di previsione e dei bilanci consuntivi, compresi dei relativi verbali, costituisce elemento fondamentale per avere il diritto al voto in sede congressuale.

La Commissione Verifica Soci fornirà elenco delle Federazioni non a norma al Presidente del Seggio Elettorale, che provvederà alla loro esclusione dalla elezione. Nel verbale finale della Commissione Elettorale si dovrà fare esplicita menzione delle esclusioni per i suddetti motivi.

Art. 21

Validità del tesseramento ai fini delle votazioni

I soci iscritti o i soci che rinnovano la propria tessera dopo l'invio dell'avviso di convocazione del Congresso Nazionale non verranno conteggiati nei voti riconosciuti alla Federazione in sede di Congresso Nazionale.

Art. 22

Validità convocazione

Il Congresso in seconda convocazione è valido qualunque sia numero dei presenti.

Art. 23

Non ammissione acclamazione

In nessun caso è ammessa la votazione per acclamazione.

Art. 24

Schede di votazione

Le schede per la votazione, dattilografate o stampate a cura del Consiglio direttivo centrale, contengono le liste presentate.

Art. 25

Controfirma schede

Le schede per la votazione sono consegnate dal Presidente del Congresso al Presidente del Seggio elettorale che le controfirma con gli scrutatori.

Art. 26

Spazio riservato per votazioni

In ogni seggio deve essere installata una cabina o deve essere attrezzato uno spazio riservato nel quale il socio può esprimere il proprio voto con la dovuta riservatezza.

Art. 27

Identificazione elettore

Il Presidente del Seggio cura che le operazioni elettorali si svolgano nel massimo ordine.

Prima di consegnare al votante la scheda, il Presidente del Seggio provvede all'identificazione dell'elettore e riscontra, in base al Verbale della Commissione Verifica Poteri, il numero dei voti ai quali ha diritto.

Le schede non votate sono consegnate al Presidente del Seggio che le conserverà insieme alle schede votate.

Art. 28

Operazioni di scrutinio

La votazione è chiusa dopo tre ore dall'inizio o prima, se risulti che tutti i partecipanti al Congresso abbiano votato.

Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo le votazioni ed il relativo verbale è firmato dagli scrutatori e dal Presidente del seggio che lo consegna al Presidente del Congresso.

Il Verbale deve essere trascritto e farà parte integrante del Verbale del Congresso Nazionale.

Può essere utilizzato come modello di verbale il facsimile allegato al presente regolamento sotto la lettera C.

Il Presidente del Congresso, avuto dal Presidente del Seggio Elettorale il Verbale delle Elezioni alle cariche sociali nazionali, legge ai presenti i risultati e proclama gli eletti **che dovranno contestualmente firmare l'accettazione della carica a Consigliere Nazionale**. Gli eletti che non intendono accettare la carica dovranno presentare dichiarazione di rinuncia.

Il relativo verbale di proclamazione deve essere redatto a cura del Presidente del Congresso Nazionale.

Può essere utilizzato come verbale il facsimile allegato al presente regolamento sotto la lettera D.

Art. 29

Ricorsi

Eventuali ricorsi sulle operazioni elettorali dovranno essere inviati al Consiglio Direttivo Centrale non oltre quindici giorni da quello della votazione.

Art. 30

Conservazione schede elettorali

Le schede, racchiuse in pacco sigillato, i verbali della Commissione Verifica Poteri e del Seggio elettorale con gli eventuali allegati sono consegnati al Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Il Verbale del Congresso, la Relazione del Presidente Nazionale e tutti gli atti congressuali saranno conservati a cura del Segretario Generale A.N.C.R..

Art. 31

Collegio dei Sindaci (Rif. art. 28 Statuto)

Il Collegio Centrale dei Sindaci assiste di diritto alle riunioni degli Organi esecutivi e può esprimere pareri non vincolanti sulle materie economiche ed eventualmente può chiederne la verbalizzazione.

Art. 32

Il Segretario Generale

A miglior precisazione di quanto previsto dall'Art. 27 dello Statuto per coordinamento degli uffici e dei dipendenti si intende che al Segretario Generale dovranno rispondere gerarchicamente e funzionalmente tutti i dipendenti ed i collaboratori (di qualsiasi tipo) dell'A.N.C.R. Questi dovranno attenersi scrupolosamente alle Sue disposizioni.

Art. 33

I Commissari

Sono previsti dallo Statuto due figure di Commissario:

- a) commissario organizzativo nominato dal Consiglio Direttivo Centrale (art. 30 dello Statuto);
- b) commissario amministrativo nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale (art. 26 dello Statuto).

La nomina del Commissario è, naturalmente, da intendersi successiva ad ispezioni od inchieste che abbiano documentato il non corretto funzionamento della Federazione.

In via eccezionale, il Consiglio Direttivo Centrale, in caso di mancata nomina del Rappresentante Regionale, può nominare un Commissario Regionale che ha gli stessi doveri del Rappresentante Regionale e diversi diritti in quanto non siede nel Consiglio Direttivo Centrale ma può votare al solo Congresso Nazionale. Dura in carica al massimo 12 mesi eventualmente rinnovabili. Deve rendicontare del suo operato al Presidente Nazionale.

Art. 34

LE FEDERAZIONI PROVINCIALI

Congresso Provinciale

Il Congresso provinciale è costituito dai Presidenti delle Sezioni della Provincia e dai delegati eletti dai Congressi Sezionali.

Il Congresso provinciale elegge il Consiglio direttivo provinciale.

Art. 35

Convocazione

Il Congresso Provinciale si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni.

La riunione è indetta almeno due mesi prima della scadenza del triennio dal Consiglio Direttivo Provinciale uscente, il quale sceglie la sede in cui il Congresso deve svolgersi e fissa l'ordine del giorno.

La Convocazione del Congresso è comunicata a cura del Presidente Provinciale unitamente all'ordine del giorno almeno un mese prima per lettera, per fax o per e-mail a tutte le Sezioni.

Su richiesta di una Sezione possono essere aggiunti all'Ordine del Giorno particolari argomenti, purché ne venga fatta tempestiva richiesta al Presidente Provinciale.

Il Congresso può essere convocato, in via straordinaria, quando il Consiglio direttivo provinciale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione venga richiesta da non meno di un terzo delle Sezioni.

Art. 36

Procedure per le votazioni

Entro 30 giorni prima della celebrazione del Congresso, i soci della Federazione e il Consiglio direttivo uscente, possono presentare una lista indicativa per l'elezione del nuovo Consiglio.

I candidati devono essere soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

I candidati non possono presentarsi in più liste.

La lista dovrà essere composta da un numero sufficiente di candidati tale da poter coprire i ruoli istituzionali, e dovrà prevedere anche un numero di almeno tre consiglieri supplenti, che saranno eventualmente cooptati dalla Giunta Esecutiva qualora ce ne fosse la necessità.

Il voto congressuale è espresso alla lista, e non sono sostituibili i nomi dei candidati.

Le Federazioni fino a 2.000 tesserati hanno come delegato al Congresso Nazionale il Presidente della Federazione regolarmente in carica. Per ogni gruppo di 2.000 soci in più o frazione superiore a 1.000 la Federazione ha diritto ad un altro delegato.

Il delegato può dare delega ad altro delegato della sua Federazione.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Il Congresso provinciale nomina i delegati al Congresso Nazionale e deve provvedere anche alla nomina dei delegati supplenti.

Art. 37

Modalità di votazione

Prima dell'inizio dei lavori il Congresso procede alla nomina del suo Presidente .

Il Presidente del Congresso procede alla nomina della Commissione Verifica Poteri composta da un Presidente e **due** Componenti di cui uno con il compito di Segretario.

La Commissione Verifica Poteri decide il numero dei seggi elettorali sulla base del numero dei soci votanti ed ogni seggio elettorale deve risultare composto da un Presidente, un Segretario e due Scrutatori.

Coloro che fanno parte della Commissione Verifica Poteri possono far parte anche del Seggio elettorale.

Art. 38

Commissione Verifica Poteri

La Commissione di Verifica dei poteri alla fine dei suoi lavori, compila un verbale nel quale sono indicate le Sezioni della Provincia, quelle presenti al Congresso, i nomi dei rispettivi rappresentanti ed il numero dei voti a cui ogni singola Sezione ha diritto.

Può essere utilizzato come verbale il fac simile allegato al presente regolamento sotto la lettera B.

Art. 39

Voti attribuiti

Ogni Sezione ha diritto a tanti voti, quanti sono i soci regolarmente tesserati all'atto della convocazione del Congresso. I voti di ogni Sezione, in caso di più delegati, sono distribuiti in parti uguali.

Art. 40

Sospensione tesseramento

Il tesseramento è sospeso in tutte le Sezioni dal giorno dell'invio dell'avviso di convocazione del Congresso provinciale ed è ripreso il giorno successivo a quello delle elezioni.

Art. 41

Validità di convocazione

Il Congresso in seconda convocazione è valido qualunque sia numero dei presenti.

Art. 42

Non ammissione per acclamazione

In nessun caso è ammessa la votazione per acclamazione.

Art. 43

Schede di votazione

Le schede per la votazione, dattilografate o stampate a cura del Consiglio direttivo della Federazione, contengono le liste dei candidati.

Art. 44

Controfirma schede

Le schede per la votazione sono consegnate dal Presidente del Congresso al Presidente del Seggio elettorale, che le controfirma con gli scrutatori.

Art. 45

Spazio riservato per votazioni

In ogni seggio deve essere installata una cabina, o deve essere attrezzato uno spazio riservato, nel quale il socio può esprimere il proprio voto con la dovuta riservatezza.

Art. 46

Presidente Seggio

Il Presidente del Seggio cura che le operazioni elettorali si svolgano nel massimo ordine.

Art. 47

Identificazione elettore

Prima di consegnare al votante la scheda, il Presidente del Seggio provvede all'identificazione dell'elettore e riscontra, in base al Verbale della Commissione Verifica Poteri, il numero dei voti ai quali ha diritto.

Le schede non votate sono consegnate al Presidente del Seggio che le conserverà insieme alle schede votate.

Art. 48

Operazioni di scrutinio

La votazione è chiusa dopo tre ore dall'inizio, o prima se risulti che tutti i partecipanti al Congresso abbiano votato.

Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo le votazioni, ed il relativo verbale è firmato dagli scrutatori e dal Presidente del seggio che lo consegnerà al Presidente del Congresso.

Il relativo verbale deve essere trasmesso al Consiglio direttivo centrale entro dieci giorni dalle votazioni.

Può essere utilizzato come verbale il facsimile allegato al presente regolamento sotto la lettera C.

Il Presidente del Congresso, avuto dal Presidente del Seggio Elettorale il Verbale delle Elezioni alle cariche sociali provinciali, legge al Congresso i risultati e proclama gli eletti. Il relativo verbale di proclamazione deve essere redatto a cura del Presidente del Congresso provinciale.

Può essere utilizzato come verbale il facsimile allegato al presente regolamento sotto la lettera D.

Art. 49

Ricorsi

Eventuali ricorsi sulle operazioni elettorali devono essere inviati al **Rappresentante Regionale** non oltre quindici giorni da quello della votazione.

Art. 50

Accettazione della carica

Gli eletti che non intendono accettare la carica dovranno presentare dichiarazione scritta non oltre il giorno della prima convocazione del Consiglio direttivo provinciale.

Essi saranno sostituiti dai consiglieri supplenti.

Art. 51

Conservazione schede elettorali

Le schede racchiuse in pacco sigillato, il verbale e gli eventuali allegati, saranno depositati nella segreteria della Federazione.

Il Verbale del Congresso e la Relazione del Presidente della Federazione devono essere trasmessi, entro dieci giorni, al Consiglio direttivo centrale.

Art. 52

Nomina Commissario

Nelle Sezioni in cui non esiste un sufficiente numero di soci, la Federazione può nominare un Commissario che in tale qualifica può partecipare al Congresso provinciale in rappresentanza dei soci della Sezione. (vedi art. 30 Statuto).

Art. 53

Consiglio Direttivo Provinciale

La prima riunione del Consiglio direttivo provinciale è convocata dal Presidente del Congresso provinciale ed è presieduta dal Consigliere più anziano d'età fino all'elezione del Presidente provinciale.

Il Consiglio provinciale elegge nella prima riunione, dopo il Congresso, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio provinciale (art. 30 dello Statuto) superato il numero di 1.000 soci può aumentare il numero dei consiglieri fino ad un massimo di 15.

Successivamente alla elezione del Presidente provinciale, il Consiglio Direttivo Provinciale sarà presieduto dal Presidente della Federazione che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Art. 54

Giunta Esecutiva Provinciale

E' costituita dal Presidente, Vice Presidente, Segretario e non può avere più di n. 7 membri compresi il Presidente, Vice Presidente e Segretario.

La Giunta viene eletta dal Consiglio direttivo provinciale nella prima riunione dopo il Congresso provinciale.

La Giunta esecutiva provinciale è convocata dal Presidente provinciale almeno quattro volte l'anno ed ogni qual volta questi lo ritenga necessario, e delibera, in caso d'urgenza, in sostituzione del Consiglio direttivo provinciale, e normalmente sulle materie dallo stesso delegate.

I suoi compiti:

a) alla Giunta spetta la sorveglianza ed il controllo delle Sezioni.

Vigila sull'andamento contabile ed amministrativo delle Sezioni, adottando i provvedimenti del caso. Dirime e decide eventuali divergenze sorte tra le Sezioni. Può disporre ispezioni od inchieste e sciogliere, con provvedimento motivato, i Consigli direttivi sezionali che abbiano violato norme legislative o statutarie o che non diano sufficienti garanzie per il corretto funzionamento della Sezione; in casi eccezionali può sciogliere, sempre con provvedimento motivato, anche le Sezioni, provvedendo nell'un caso e nell'altro alla nomina di un Commissario con l'incarico di riportare entro sei mesi, a normalità la Sezione. In caso di accertata necessità i poteri del Commissario possono essere prorogati per un altro periodo non superiore ad altri sei mesi;

b) predisporre il bilancio preventivo ed eventuali variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo provinciale; provvede all'ordinaria amministrazione nell'ambito del bilancio approvato;

c) elabora i provvedimenti e le relazioni da sottoporre al Consiglio direttivo provinciale.

d) qualora siano ipotizzate situazioni di conflitto di interessi o comunque motivazioni che possano prevedere la sospensione dalla carica di un consigliere provinciale, la Giunta provinciale è tenuta a darne immediata comunicazione e documentazione alla Giunta Esecutiva nazionale.

e) cooptazione: per ragioni di urgenza nel caso di dimissioni o indisponibilità di un consigliere provinciale eletto dal Congresso provinciale la Giunta Esecutiva

provinciale può procedere alla nomina del suo sostituto scegliendolo tra i componenti della lista vincitrice delle elezioni. Alla prima riunione del Consiglio direttivo provinciale ne dovrà chiedere la ratifica.

Art. 55

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da n. 3 membri effettivi più n. 2 supplenti, tutti eletti in sede di Congresso provinciale, ed al suo interno i Sindaci nominano il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci assiste di diritto alle riunioni degli Organi esecutivi provinciali e può esprimere pareri non vincolanti sulle materie economiche ed eventualmente ne può chiedere la verbalizzazione.

Art. 56

Presidente Provinciale

Il Presidente provinciale ha la rappresentanza della Federazione e ne firma gli atti ufficiali limitatamente ai compiti istituzionali previsti per la Federazione stessa.

Il Presidente cura il regolare funzionamento della Federazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo provinciale e della Giunta; in caso di eccezionale urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli poi a ratifica alla prima riunione.

In caso di decesso, dimissioni, impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 57

Presidente Onorario

Il Congresso provinciale può eleggere, a vita, un Presidente onorario provinciale, scelto fra i soci che hanno servito la Federazione provinciale con impegno e alto senso di responsabilità. Il Presidente onorario provinciale partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo Provinciale con voto consultivo.

Art. 58

Collegio Probiviri Provinciali

Il Collegio dei Probiviri provinciali ha compiti analoghi a quelli del Collegio dei Probiviri nazionali.

Il Collegio dei Probiviri provinciali, composto da tre membri, di cui uno Presidente si pronuncia, su concorde richiesta degli interessati, sulle vertenze individuali di carattere morale che possono insorgere tra i componenti degli Organi di Federazione o tra i Presidenti di Sezione e tra un socio e un componente degli Organi di Federazione o un Presidente di Sezione.

Il Collegio dei Probiviri presso il Consiglio direttivo provinciale si pronuncia, pure su concorde richiesta degli interessati, su ogni altra vertenza individuale di carattere morale che possa insorgere tra gli iscritti all'Associazione.

Art. 59

Segretario

Il Segretario è un Consigliere della Federazione. Verbalizza e cura la tenuta dei registri di Giunta e Consiglio. E' tenuto ad inviare copia del Verbale del Consiglio direttivo provinciale, entro 15 giorni dalla riunione stessa, al Consiglio direttivo centrale.

Art. 60

LE SEZIONI

Si intende per Assemblea sezionale il Congresso sezionale.

In mancanza della Federazione (chiusa o non operativa) la Sezione che ha problemi organizzativi deve rivolgersi al Rappresentante Regionale.

Art. 61

Congresso Sezionale

Il Congresso Sezionale è costituito da tutti i soci tesserati prima dell'avviso di convocazione e che non siano stati dichiarati morosi.

Il congresso Sezionale elegge il Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 62

Convocazione

Il Congresso Sezionale si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni.

La riunione è indetta almeno due mesi prima della scadenza del triennio dal Consiglio direttivo sezionale uscente, il quale sceglie la sede in cui il Congresso deve svolgersi e fissa l'ordine del giorno.

La Convocazione del congresso per l'elezione delle cariche sociali può essere fatta o con avvisi personali o con lettera/fax/mail, a cura del Presidente uscente della Sezione, e/o a mezzo di comunicazioni affisse in bacheca nella sede della Sezione almeno otto giorni prima del giorno del Congresso.

La comunicazione deve specificare il luogo, la data, l'ora dell'inizio del Congresso e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché la data della seconda convocazione con intervallo non minore di un'ora dalla prima. Inoltre nella convocazione deve essere specificato il giorno delle elezioni, la sede dei seggi elettorali, nonché l'ora di apertura e di chiusura delle operazioni elettorali.

Su richiesta di un socio possono essere aggiunti all'Ordine del Giorno particolari argomenti, purchè ne venga fatta tempestiva richiesta al Presidente della Sezione.

Il Congresso può essere convocato, in via straordinaria, quando il Consiglio direttivo sezionale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione venga richiesta da non meno di un terzo dei soci.

Il Congresso sezionale elegge il Consiglio direttivo della Sezione ed il Collegio dei Sindaci.

Art. 63

Procedure per le votazioni

Entro 15 giorni prima della celebrazione del Congresso, i soci della Sezione possono presentare liste di candidati per l'elezione dei nuovi Organi.

I candidati devono essere soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

I candidati non possono presentarsi in più liste.

La lista deve essere composta da un numero sufficiente di candidati tale da poter coprire i ruoli istituzionali, e deve prevedere un numero di almeno due consiglieri supplenti, che saranno eventualmente cooptati dal Consiglio Direttivo Sezionale qualora ve ne fosse la necessità.

Il voto congressuale è espresso alla lista, e non sono sostituibili i nomi dei candidati.

Le Sezioni, hanno come delegato al Congresso provinciale, il Presidente della Sezione regolarmente in carica. Il Presidente può nominare un suo delegato fra i componenti il Consiglio direttivo della sua Sezione.

Art. 64

Modalità di votazione

Prima dell'inizio dei lavori, il Congresso procede alla nomina del suo Presidente, che a sua volta nomina la Commissione Verifica Poteri, composta da un Presidente e **due** Componenti di cui uno con funzioni di Segretario.

La Commissione Verifica Poteri svolge anche le funzioni di Presidente e scrutatori del Seggio elettorale a livello sezionele.

Art. 65

Sezioni con soci inferiori a n. 50

Per le Sezioni con meno di 50 soci effettivi, il Presidente del Congresso ha la facoltà di far svolgere le elezioni secondo le modalità di votazione a sua discrezione.

Art. 66

Commissione Verifica Poteri

La Commissione di Verifica dei poteri alla fine dei suoi lavori, compilerà un verbale nel quale saranno indicati i nomi dei soci aventi diritto al voto, ed il numero dei soci presenti o votanti per delega.

Può essere utilizzato come verbale il facsimile allegato al presente regolamento sotto la lettera E.

Il tesseramento è sospeso dal giorno dell'invio dell'avviso di convocazione del Congresso provinciale ed è ripreso il giorno successivo a quello delle elezioni.

Art. 67

Validità convocazione

Il Congresso in seconda convocazione è valido qualunque sia numero dei presenti.

Art. 68

Non ammissibilità per acclamazione

In nessun caso è ammessa la votazione per acclamazione.

Art. 69

Schede di votazione

Le schede per la votazione, dattilografate o stampate a cura del Consiglio direttivo della Sezione, contengono le liste presentate.

Art. 70

Controfirma schede

Le schede per la votazione sono consegnate dal Presidente uscente della Sezione a quello del seggio elettorale, che le controfirma con gli scrutatori.

Art. 71

Spazio riservato per votazione

In ogni seggio, deve essere installata una cabina o deve essere attrezzato uno spazio riservato, nel quale il socio può esprimere il proprio voto con la dovuta riservatezza.

Il Presidente del Seggio cura che le operazioni elettorali si svolgano nel massimo ordine.

Art. 72

Identificazione del votante

Prima di consegnare al votante la scheda, il Presidente del Seggio provvede all'identificazione del votante.

Le schede non votate sono consegnate al Presidente del Seggio che le conserva insieme alle schede votate.

Art. 73

Modalità di votazione

La votazione è chiusa dopo tre ore dall'inizio, o prima, se risulti che tutti i partecipanti al Congresso abbiano votato.

Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo le votazioni ed il relativo verbale è firmato dagli scrutatori e dal Presidente del seggio, che lo consegna al Presidente del Congresso.

Il relativo verbale, deve essere trasmesso al Consiglio direttivo provinciale entro dieci giorni dalle votazioni, unitamente ai modelli D ed E.

Può essere utilizzato come verbale il facsimile allegato al presente regolamento sotto la lettera F.

Il Presidente del Congresso, avuto dal Presidente del Seggio Elettorale il Verbale delle Elezioni alle cariche sociali sezionali, legge al Congresso i risultati e proclama eletti i candidati appartenenti alla lista più votata. Il relativo verbale di proclamazione deve essere redatto a cura del Presidente del Congresso sezionale.

Può essere utilizzato come verbale il facsimile allegato al presente regolamento sotto la lettera D.

Art. 74

Ricorsi

Eventuali ricorsi sulle operazioni elettorali dovranno essere inviati **al Rappresentante Regionale**, non oltre quindici giorni da quello della votazione.

Art. 75

Rinuncia alla carica

Gli eletti che non intendono accettare la carica, dovranno presentare dichiarazione scritta non oltre il giorno della prima convocazione del Consiglio direttivo sezionale.

Essi saranno sostituiti dai consiglieri supplenti.

Art. 76

Conservazione schede elettorali

Le schede racchiuse in pacco sigillato, il verbale e gli eventuali allegati, sono depositati nella segreteria della Sezione.

Art. 77

Consiglio Direttivo Sezionale

La prima riunione del Consiglio direttivo sezionale è convocata dal Presidente del Congresso sezionale ed è presieduta dal Consigliere più anziano d'età fino all'elezione del Presidente della Sezione.

Il Consiglio sezionale elegge nella prima riunione dopo il Congresso, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Verbale di questa riunione deve essere inviato immediatamente alla Federazione provinciale.

Successivamente alla elezione del Presidente sezionale, il Consiglio Direttivo Sezionale sarà presieduto dal Presidente della Sezione che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. In sua assenza dal Vice Presidente.

Spetta al Consiglio direttivo:

- predisporre ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi e trasmetterli al Consiglio direttivo provinciale;
- accettare le dimissioni dalla qualità di socio;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci;

- dichiarare la decadenza dei soci morosi e darne comunicazione al Consiglio direttivo provinciale;
- promuovere iniziative ed attività a favore della Sezione e informarne il Consiglio direttivo provinciale.

Art. 78

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Revisori dei conti per la Sezioni deve intendersi Collegio Sindacale.

Il Collegio dei Sindaci è composto da n. 3 membri effettivi più n. 2 supplenti tutti eletti in sede di Congresso.

Art. 79

Presidente Sezionale

Il Presidente sezionale ha la rappresentanza della Sezione e ne firma gli atti ufficiali limitatamente ai compiti istituzionali previsti per la Sezione stessa.

Il Presidente cura il regolare funzionamento della Sezione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo sezionale, in caso di eccezionale urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli poi a ratifica alla prima riunione.

In caso di decesso, dimissioni, impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 80

Presidente Onorario

Il Congresso sezionale può eleggere, a vita, un Presidente onorario sezionale scelto fra i soci che hanno servito la Sezione con impegno e alto senso di responsabilità. Il Presidente onorario sezionale partecipa ai lavori del Consiglio direttivo sezionale con voto consultivo.

Art. 81

Collegio Probiviri

Eventuali vertenze individuali, di carattere morale, che possono insorgere tra i soci o tra un socio e un componente degli Organi di Sezione o il Presidente di Sezione sarà compito del Collegio dei Probiviri presso il Consiglio direttivo provinciale pronunciarsi in merito.

Art. 82

Segretario

Il Segretario è un Consigliere della Sezione. Verbalizza e cura la tenuta dei registri del Consiglio ed inoltra copia degli stesso alla Federazione provinciale.

Art. 83

Eleggibilità soci

Tutti i Soci eletti ad una carica sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali, per i compiti istituzionali, non sono retribuite e vengono conferite ed accettate sulla base di tale premessa con la sola eccezione prevista dall'art. 27 dello Statuto.

Art. 84

Rimborsi spese

Sono ammesse a rimborso le spese di viaggio, sostenute dai componenti degli Organi associativi centrali per l'adempimento di compiti inerenti alle rispettive cariche, su autorizzazione della Presidenza nazionale.

Gli accompagnatori, su espressa delibera della Giunta Esecutiva Nazionale, non possono essere rimborsati fatto salvo specifica autorizzazione del Presidente nazionale.

Per quanto attiene il Commissario di nomina della Federazione l'autorizzazione per il rimborso spese viaggio è da richiedere al Presidente provinciale.

Art. 85

Attestato di benemerenzza

Viene rilasciato dalla Presidenza Nazionale di propria iniziativa o su proposta delle Federazioni Provinciali:

- ai Soci quale particolare riconoscimento di notevoli benemerenzze acquisite verso l'Associazione;
- a persone fisiche o ad Enti che se ne siano resi meritevoli contribuendo alle iniziative dell'Associazione, con appoggio morale o materiale di particolare importanza.

Ogni proposta di concessione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo della Federazione e trasmessa, con la relativa motivazione, alla Presidenza Nazionale per l'approvazione.

La consegna dell'attestato ha luogo, di norma, in occasione di ricorrenze importanti della storia patria o di Festività nazionali.

Art. 86

Diploma per i soci che abbiano raggiunto 90 anni di eta'

Viene rilasciato dalla Presidenza Nazionale di propria iniziativa o su proposta delle Federazioni Provinciali ai Soci che abbiano compiuto il 90° anno di età.

La consegna del diploma ha luogo, di norma, in occasione di ricorrenze importanti della storia patria o di Festività nazionali.

Art. 87

Rapporti con le Istituzioni

A seguito di richiesta espressa e reiterata fatta dalle Istituzioni centrali dello Stato I rapporti con le Istituzioni Centrali (Presidenza della Repubblica – Senato della Repubblica – Camera dei Deputati – Ministeri) vengono tenuti esclusivamente dalla Presidenza Nazionale. Eventuali istanze, quesiti delle Federazioni dovranno essere

rappresentate alla Sede Centrale per l'opportuna valutazione e l'eventuale successivo inoltro.

Art. 88

I Circoli ricreativi

Si ricorda che l'Associazione non può gestire direttamente attività economiche, e pertanto ove ancora presenti circoli ricreativi attivi, si deve procedere alla stipula di un contratto di locazione - se l'immobile è di nostra proprietà - con il gestore dello stesso che ne sarà quindi il responsabile a tutti gli effetti di legge.

Nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà, e la Federazione provinciale deliberi un interesse a che ne sia continuata l'attività, si deve procedere alla cessione del ramo di azienda al gestore stesso.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 89

Tutte le norme del presente Regolamento entrano in vigore a far data dall'approvazione dello stesso da parte del Consiglio direttivo centrale ad esclusione delle norme relative agli Organi in carica (Consiglio direttivo, Collegio dei Sindaci, Giunta Esecutiva ecc...), per i quali l'attuazione del presente regolamento è rinviata ai prossimi rinnovi congressuali, al fine di garantire la continuità operativa dell'Associazione stessa.

Art. 90

Il presente Regolamento può essere modificato solo con delibera del Consiglio direttivo centrale.

Art. 91

Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutti i Regolamenti precedenti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme generali dello Statuto.

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE

All'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

Sezione di.....

Il/La sottoscritto/a.....

Nato/a(Prov.....)il.....

E residente a.....Via.....

Telefono.....Cell.....

indirizzo di posta elettronica@.....

Campagne di Guerra

Avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento che regola l'Associazione e
condividendone pienamente i contenuti, in particolare quelli riportati all'art. 2 ed
all'art. 8 dello Statuto,

CHIEDE

Di essere iscritto/a all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione
di.....

Distinti saluti

Luogo..... data.....

FIRMA

.....

Informazioni particolari: Dichiaro inoltre di essere SI NO iscritto
all'Associazione decorati di Medaglia d'Oro al valor Militare e/o valor civile

Oggetto: Acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento dei dati sensibili
(informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003).

Il/La

sottoscritto/a.....offre il
suo consenso esclusivamente al trattamento dei dati personali per l'attività della
Associazione

Luogo.....

Data

Firma.....

VERBALE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

L'anno.....,addì..... del mese di..... si è riunita la Commissione Verifica Poteri, nominata dall'Assemblea del Congresso composta:

Presidente

.....

Componenti

.....
.....

Segretario

.....

La quale ha esaminato la posizione delle singole Federazioni/Sezioni e dei delegati che hanno diritto a partecipare al Congresso con voto deliberativo.

Dall'operazione di verifica poteri risultano validi voti n.....

In rappresentanza di n..... Federazioni/Sezioni, pertanto sono ammessi al voto i delegati delle Federazioni/Sezioni indicate nell'elenco:

Federazione/Sezione - Nome del Delegato – Voti spettanti

Il Presidente firma

I Componenti firma

Il Segretario firma

VERBALE DELLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CENTRALE/PROVINCIALE PER IL COLLEGIO SINDACALE E PER IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'anno addì del mese di si è riunito il/i Seggio/i elettorale/i composti dal:

Presidente
 e dagli scrutatori:

.....

Dopo aver firmato le schede elettorali ricevute in consegna dal Presidente del Congresso e dopo aver accertato, sulla base del Verbale Verifica Poteri, che le Federazioni/Sezioni aventi diritto al voto sono rappresentate da n. Delegati, per complessivi voti n. hanno dato inizio alle operazioni di voto.

Sono state distribuite:

n. Schede da Voti

n. Schede da Voti

Non hanno partecipato alla votazione le Federazioni di:

.....

La votazione, aperta alle ore, è stata chiusa alle ore ed alle ore è iniziato lo scrutinio.

Schede votate n. per voti

Schede nulle n. per voti

TOTALE VOTI

Hanno riportato voti per il Consiglio direttivo centrale/provinciale:
nomi dei Consiglieri eletti

Collegio Centrale/Provinciale dei Sindaci Effettivi
nomi dei Sindaci eletti

Collegio Centrale/Provinciale dei Sindaci Supplenti
nomi dei Sindaci eletti

Collegio dei Probiviri Nazionale/Provinciale
Presidente
Membri

Hanno riportato voti per il Consiglio direttivo centrale/provinciale come supplenti:
nomi dei consiglieri

GLI SCRUTATORI

Firma

PRESIDENTE DI SEGGIO

Firma

VERBALE PROCLAMAZIONE ELETTI

Il Presidente del Congresso, avuto dal Presidente del Seggio elettorale il verbale delle elezioni alle cariche sociali dell'Associazione per il triennio alle ore del giorno legge all'assemblea i risultati delle votazioni e proclama eletti a:

PRESIDENTE NAZIONALE/PROVINCIALE/SEZIONALE

.....

CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE/PROVINCIALE/ SEZIONALE

.....

COLLEGIO CENTRALE/ PROVINCIALE/ SEZIONALE DEI SINDACI

Sindaci Effettivi

=

Sindaci Supplenti

COLLEGIO DEI PROBIVIRI NAZIONALI /PROVINCIALI

Presidente

Membri

Il Presidente del Congresso

Firma

VERBALE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

L'anno.....,addì..... del mese di..... si è riunita la Commissione Verifica Poteri, nominata dall'Assemblea del Congresso composta:

Presidente

.....

Componenti

.....

.....

Segretario

.....

La quale ha esaminato la posizione dei singoli soci che hanno diritto a partecipare al Congresso con voto deliberativo.

Dall'operazione di verifica risultano avere diritto al voto n.....soci.

La Commissione di Verifica dei poteri alla fine dei suoi lavori, compilerà un verbale nel quale saranno indicati i nomi dei soci aventi diritto al voto ed il numero dei soci presenti o votanti per delega.

Il Presidente firma

I Componenti firma

Il Segretario firma

VERBALE DELLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
PER IL COLLEGIO SINDACALE

L'anno addì del mese di si è riunito il/i Seggio/i elettorale/i composti dal:

Presidente
 e dagli scrutatori:

Dopo aver firmato le schede elettorali ricevute in consegna dal Segretario del Congresso e dopo aver accertato, sulla base del Verbale Verifica Poteri, che i soci aventi diritto al voto sono hanno dato inizio alle operazioni di voto.

Sono state distribuite:

n. Schede

La votazione, aperta alle ore, è stata chiusa alle ore ed alle ore è iniziato lo scrutinio.

Schede votate n. per voti

Schede nulle n. per voti

TOTALE VOTI

Hanno riportato voti per il Consiglio direttivo sezionale
 nomi dei Consiglieri eletti

Collegio dei Sindaci Effettivi
 nomi dei Sindaci eletti

Collegio dei Sindaci Supplenti

nomi dei Sindaci eletti

Hanno riportato voti per il Consiglio direttivo sezionale come supplenti:

nomi dei consiglieri

GLI SCRUTATORI

PRESIDENTE DI SEGGIO

Firma

Firma